

Sui ‘Nuovi studi’ di Umberto Laffi

1. Era il 12 novembre 2002 quando, nella sede trevigiana della Facoltà giuridica dell’Università di Padova dove allora tenevo per affidamento uno dei corsi romanistici, avevamo presentato e discusso un volume di Umberto Laffi uscito un anno prima, che ne raccoglieva vari scritti. Dico avevamo perché dei suoi *Studi di storia romana e di diritto* – questo il titolo dell’opera – si erano occupati, alla presenza dell’autore e oltre a me, non pochi relatori, quali Alberto Burdese, Francesca Cavaggioni, Emilio Gabba, Bernardo Santalucia, Franco Sartori e Mario Talamanca. Ebbene, in tutti i loro interventi, poi confluiti in *Riflessioni su storia e diritto di Roma antica*, un libro uscito nel 2005 a mia cura, essi davano ampio risalto all’approccio metodologico cui risultava essersi sempre attenuto Laffi, che impone di considerare il diritto, nella sua ben definita specificità, una componente essenziale della ricostruzione storica. Non ero dunque per nulla originale allorché, nel prendere la parola per ultimo, notavo: «l’interesse di Umberto Laffi per il dato giuridico proveniente dall’antichità romana e la sua capacità di restituirlo, una volta indagato secondo le tecniche dell’esperto di diritto, alla ricostruzione storica, che fanno di lui un’insolita ed esemplare figura di scienziato, emergono nitidamente e costantemente dalle tante pagine che compongono gli *Studi di storia romana e di diritto*» (p. 113 di *Riflessioni*).

E non sono affatto originale se ora, nel dar conto dei *Nuovi studi di storia romana e di diritto* di Laffi, inizio sottolineando che i lavori riuniti sotto questo titolo, pubblicati tra il 2006 e il 2019, mostrano con palmare evidenza le versatili competenze del loro autore, che gli consentono di recuperare il passato di Roma anche dal versante del giuridico, senza annacquarelo nell’indistinta dimensione del sociale, ma nel pieno rispetto della sua autonomia concettuale e lessicale. Già Luigi Capogrossi Colognesi, invero, nella *Nota di lettura* collocata in apertura del volume, subito dopo la *Prefazione* di Laffi, osserva che questi, lungi dall’invadere il campo di studio dei romanisti nel modo dilettesco proprio di non pochi «storici-storici», a digiuno del bagaglio tecnico di cui deve essere provvisto chi voglia utilmente addentrarsi, usa bene e anzi utilizza in senso «creativo ed innovativo», da professionista autentico, «gli strumenti dell’esegesi e della logica giuridica nello stesso momento in cui sfoggia un’impressionante competenza nelle tante discipline ausiliarie dello storico, a partire dall’epigrafia» (pp. XXV-XXVI).

Opportunamente, peraltro, Capogrossi aggiunge: «gli standards di Laffi non possono essere richiesti a tutti gli storici come ai giuristi: per tutti noi valgono, diciamo così, i ‘minimi sindacali’, di saperci orientare e non cadere in grossolani errori inoltrandoci in *partibus infidelium*. Solo da alcuni maestri – e Umberto è tra costoro – possiamo aspettarci che essi siano romanisti e insieme ‘storici-storici’, epigrafisti o papirologi, proponendo così un modo diverso e straordinariamente efficace di lavorare nelle scienze dell’antichità» (p. XXVI).

* A proposito di Umberto Laffi, *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, Antiqua 109, Jovene editore, Napoli 2020, pp. XXIX-397, ISBN 9788824326377.

Quel che da tutti gli storici e da tutti i giuristi dobbiamo attenderci è comunque l'aderenza alle fonti di riferimento per il loro scavo diacronico, tanto meglio se estese a quelle cui gli uni e gli altri non sono soliti guardare: incessantemente praticata da Laffi, essa è debitamente richiamata nella *Prefazione dei Nuovi studi*, quale criterio ispiratore pure delle pagine che vi si leggono. Perché, come rimarca lo stesso Laffi, «diritto e storia si saldano nella filologia», esigendo perciò da parte di chi, come lui, ne tratta «il richiamo costante alle fonti (letterarie, giuridiche, epigrafiche)» (p. XX). Sue, del resto, sono queste parole, che ancor più ne chiariscono il pensiero sul punto, pronunciate al termine del seminario trevigiano cui ho dianzi accennato: «il supporto essenziale di ogni ricerca sia storica sia giuridica in senso specifico è la filologia, e a tal riguardo devo dire che in maniera determinante hanno influito sulla mia formazione gli anni trascorsi presso la Scuola Normale, dove la filologia si respirava nell'aria. Alla base di ogni nostro studio vi sono documenti da interpretare, e interpretare i documenti vuol dire in ultima analisi cercare di conoscere la realtà materiale e spirituale che sottostà ai documenti stessi, una realtà dove vivono e agiscono degli uomini e dove quindi si forma e opera anche il diritto» (p. 125 di *Riflessioni*).

2. Articoli in riviste e collettanee, ma anche recensioni e profili di studiosi importanti: questo è quanto troviamo nei *Nuovi studi*. Nei primi, che qui più interessano, si trattano argomenti che, come lo stesso Laffi ricorda nella *Prefazione*, riguardano «la concessione di privilegi fiscali, l'amministrazione della giustizia nelle province, le magistrature locali, l'acquisto e la perdita della cittadinanza romana, le procedure messe in atto per la fondazione di colonie, le concezioni giuspubblicistiche romane sulle competenze del senato e delle assemblee popolari nel campo della politica estera, le formule di autotutela e di autolimitazione cautelare dei senatoconsulti, i flussi migratori a Roma e in Italia, la posizione del Latini e degli Italici a Roma e le espulsioni di massa dall'Urbe» (p. XIX).

Piuttosto che riassumere troppo ciascuno degli undici saggi che, ordinati cronologicamente, occupano quasi trecento pagine, preferisco indugiare su alcuni tra essi presi a campione, lasciando al lettore la scoperta delle trame espositive di cui constano gli altri.

E così comincio col rievocare i risultati ai quali perviene l'autore in *Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunità alleate o libere dell'Oriente greco in età repubblicana*, un lavoro del 2010 – inserito al secondo posto, dopo *L'iscrizione di Efeso sui privilegi di insegnanti, sofisti, medici* –, aggiornato però in occasione della sua riedizione. A suggello di un discorso non poco articolato, in cui trova posto l'analitica confutazione delle differenti opinioni elaborate in dottrina, Laffi coglie il limite che mai valicava, nel torno di tempo considerato, l'autonomia giurisdizionale in materia di persecuzione criminale riconosciuta da Roma alle comunità richiamate nel titolo: ravvisandolo nel diritto dei *cives* che vi risiedevano «di essere giudicati da un'autorità romana». Non sappiamo, ammette Laffi, «se, ogni volta che fosse incriminato, il cittadino romano potesse esigere di essere sottoposto a giudizio a Roma stessa, dinanzi ai comizi o alle giurie delle *quaestiones*», fermo restando che «il deferimento del processo a Roma doveva essere comunque obbligatorio se l'accusa elevata contro il cittadino comportava la pena capitale». Solo se a costui fosse stato concesso il privilegio dell'*optio fori* e a patto che egli intendesse

avvalersene, lo si sarebbe giudicato davanti a un tribunale locale: dunque, per una sua «libera scelta», come tale ininfluenza sul quadro delle «prerogative giurisdizionali» delle comunità in parola (p. 114).

In *Leggi agrarie e coloniali*, il saggio successivo, di notevole interesse è questo dato, cui lo studioso dà ampio risalto: per il periodo che va dal 338 a.C., anno di scioglimento della Lega latina, all'età graccana, «la politica agraria e coloniarie di Roma fu realizzata su più larga scala mediante senatoconsulti», preferiti quindi alle leggi, che peraltro in materia si atteggiavano a leggi-provvedimento, secondo una nomenclatura in uso nella moderna dogmatica. Le deduzioni di colonie come le assegnazioni viratine di terre pubbliche in proprietà privata costituivano invero oggetto, quando disposte mediante leggi, di statuizioni dal contenuto puntuale ovvero, come afferma l'autore, «particolare e concreto», risultando perciò inidonee a porre norme generali e astratte (p. 147).

Intervallato da *Magistrature coloniali: una messa a punto*, troviamo un contributo dedicato a *Le concezioni giurispubblicistiche romane sulle competenze del senato e dei comizi e le dinamiche dei processi decisionali nel campo della politica estera (III-I sec. a.C.)*. Qui, come preannuncia il titolo, l'autore, ricordato che i principi fondamentali su cui si reggeva l'ordinamento romano avevano base consuetudinaria, esamina, con riferimento al periodo che va dall'inizio dell'espansione transmarina all'età augustea, come «i rapporti giuridici tra senato e comizi nell'elaborazione e nella conduzione della politica estera romana si configurano secondo le teorizzazioni ... espresse o riflesse nella tradizione storico-letteraria antica» (p. 161): veicolo attraverso il quale sappiamo anche degli apporti della giurisprudenza sul punto, certo molto meno cospicui di quelli di cui essa si è mostrata capace in ambito privatistico. Il quadro che ne risulta è riepilogabile così: al popolo spettava in via esclusiva la competenza a statuire in materia di guerra e pace; al senato era riconosciuta ogni prerogativa nel campo delle attività diplomatiche, per cui «riceveva ambascierie dall'estero e a sua volta inviava ambascierie all'estero», mentre i comizi non avevano voce in capitolo (p. 185). Al senato era inoltre conferita la potestà di «decidere da solo in merito all'accoglimento di una *dedictio* e all'instaurazione o al rinnovo di un rapporto di *amicitia*» (ancora p. 185). Quanto ai trattati di alleanza, se la loro conclusione in un primo tempo era soggetta all'obbligatorio voto di ratifica da parte del popolo, nel corso degli anni si finì per ammettere che, ai fini della sua validità, bastasse il voto favorevole del senato. Infine, relativamente alle fondazioni coloniali e alle assegnazioni viratine di terre pubbliche, si provvedeva «normalmente» mediante senatoconsulti, «ma questo non impediva che si potesse far ricorso anche a un voto del popolo», il quale «diveniva necessario se il progetto coloniarie prevedeva un'estensione della cittadinanza romana a coloni non romani» (p. 187).

Ciò che offre lo scritto seguente è «una rinnovata considerazione degli atteggiamenti di Roma di fronte all'espandersi del fenomeno migratorio» che investe questa stessa città, nella quale confluivano, soprattutto «a partire dalla fase finale della guerra annibalica», appartenenti a comunità varie (p. 189). Come già rivela il titolo del saggio, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana*, è attraverso misure di allontanamento che il potere centrale reagisce all'eccesso di presenze nell'urbe: misure di cui Laffi indaga con meticolosità ogni aspetto, ricavando dalle fonti i dati utili per prospettare di ciascuna l'eziologia, la cronologia, la

portata, la forma, l'organo adottante e quello ispiratore, costantemente ravvisabile nel senato. Meritevoli di una particolare segnalazione sono le pagine finali del lavoro, in cui l'autore si sofferma sul canone dell'*humanitas*, preso a parametro da Cicerone per giudicare negativamente taluni dei provvedimenti in questione, precisandone i contorni e la lontananza dalla categoria, tutta moderna, dei diritti umani.

Strettamente connesso allo studio di cui ho appena detto è quello che lo segue, come si evince già dal suo titolo: *Italici in colonie latine e latini in colonie romane*. In esso Laffi concentra l'attenzione sulle fonti che, per il primo quarto del II secolo a.C. e all'interno della nostra penisola, testimoniano, «accanto a più massicce migrazioni di latini verso Roma, migrazioni di italici verso colonie latine ed anche sporadiche migrazioni di latini verso colonie romane», determinanti nel loro insieme «rimescolamenti etnici» e «squilibri demografici». Rispetto a tutti questi spostamenti, leggiamo nelle conclusioni tracciate dall'autore, il governo romano vigilava, cercando di controllarli: «in alcuni casi tollerandoli e regolamentandoli (emigrazione di italici verso colonie latine; emigrazione di latini verso colonie romane), in altri reprimendoli (espulsioni di latini da Roma)» (p. 220).

Involgono questioni in tema di cittadinanza i due contributi successivi: «*Consul ante quam civis*»: la cittadinanza contestata di un console (*Val. Max. 3.4.5*) e *Perdere la cittadinanza romana*. Del primo mi limito a sottolineare l'originale e convincente rilettura del passo di Valerio Massimo citato nel titolo, un passo certo infarcito di errori secondo la diagnosi dominante in dottrina e accettata dallo stesso Laffi; del secondo il fruttuoso percorso argomentativo che porta l'autore a escludere la vigenza del principio, dato per assodato da Cicerone, in base al quale «nessun cittadino romano può perdere la cittadinanza *invitus*». L'accurata rivisitazione delle fonti in materia condotta da Laffi evidenzia infatti che «numerosi erano i casi in cui la cittadinanza romana poteva essere tolta a un cittadino, contro la sua volontà, *ex iure civili*»; e che «solo in alcuni di questi casi e in presenza di determinati presupposti la cittadinanza perduta era recuperabile per postliminio». Per giunta, «la cittadinanza poteva essere tolta anche a gruppi di cittadini, contro la loro volontà, mediante provvedimenti autoritativi di organi statuali». Irriducibile alla «formula assiomatica» difesa da Cicerone, la soluzione al problema della perdita della cittadinanza non era dunque affatto unitaria: e lo studioso moderno, il quale sa di non poter acriticamente accogliere le teorizzazioni che rinviene nelle opere di un «oratore e patrono in giudizio», scrive conclusivamente Laffi, ne ricerca il variegato regime guardando a tutte le fonti di cui dispone (p. 265). Proprio come lui ha fatto.

Sorvolando sul penultimo saggio, il cui lungo titolo – *Quando il convenuto non può rifiutare di essere giudicato nella comunità d'appartenenza: a proposito di 'Lex Irnitana' <LXIX>. 10-15* – ben illumina l'argomento che vi è sviscerato, indugio sull'ultimo, dedicato alle *Clausole di autoprotezione e clausole di autolimitazione cautelare nei testi di senatoconsulti di età tardorepubblicana*. Solitamente studiate con riferimento alle leggi pubbliche, le clausole dell'una e dell'altra specie, avverte inizialmente Laffi, figuravano anche nelle deliberazioni assunte dal senato nel torno di tempo specificato nel titolo, laddove «aventi un carattere di vincolatività diretta», in quanto relative a una delle materie su cui quest'organo disponeva di un «potere assoluto», quali erano quelle concernenti «l'amministrazione delle finanze, la politica monetaria, l'attribuzio-

ne delle province, la suprema direzione della guerra, i rapporti internazionali, l'attività diplomatica» (p. 280). Come suonassero le clausole in questione, quando presenti nei senatoconsulti rispondenti al modello indicato, Laffi spiega poi minuziosamente, interpretando da par suo le scarse e non sempre perspicue fonti in materia. In estrema sintesi, con le clausole di autoprotezione «il senato si autotutelava nella previsione che qualcuno (un tribuno) opponesse un'*intercessio*»; con quelle di autolimitazione cautelare esso concedeva «che per qualche aspetto il senatoconsulto approvato potesse richiedere un ricorso suppletivo alle assemblee popolari» (p. 290). Ricorso che, ove concretamente invocato, privava di efficacia normativa la sola parte del provvedimento che esigeva la ratifica per legge, a dimostrazione che le clausole di autolimitazione in parola soddisfacevano anche un'esigenza di autoprotezione, impedendo in ogni caso la caducazione *in toto* del senatoconsulto.

3. Come dicevo, nei suoi *Nuovi studi* Laffi ha raccolto anche recensioni e ricordi di maestri: le prime (alle pp. 299-331) relative a pubblicazioni di John Briscoe, Luigi Capogrossi Colognesi, Giuseppina Aricò Anselmo e Jean-Louis Ferrary uscite tra il 2008 e il 2017; i secondi (alle pp. 335-366) concernenti Emilio Gabba e Albino Garzetti.

Prima di prendere congedo da un volume di cui è senz'altro da raccomandare la lettura o almeno la consultazione allorché si affrontino i temi che vi sono indagati, facilitata dal ricco apparato di indici analitici curato da Carlo Ferrari collocato in chiusura (alle pp. 369-397), ritengo opportuno dar conto di un prezioso insegnamento che Laffi ribadisce nelle righe finali della recensione alla *Storia di Roma tra diritto e potere* di Capogrossi Colognesi edita nel 2009. In replica a chi reputa improprio applicare all'esperienza giuridica romana concetti elaborati posteriormente – quali, per esempio, quelli di costituzione, Stato e sovranità –, egli scrive, riprendendo un convincimento già esplicitato in altri lavori: «resto ... dell'opinione che l'uso, con riferimento al mondo classico, di termini moderni della politica e del diritto, se non si superano i limiti della ragionevolezza e del buon senso, sia legittimo e in parte anche inevitabile. L'importante è intendersi sul significato e sui contenuti» (p. 316). Protetti dall'autorità di Laffi, possiamo dunque perseverare nel tradurre *res publica* con Stato, anziché ricorrere a *Commonwealth*; e parlare ancora di romanizzazione, senza optare per creolizzazione. D'altro canto, pur talora caldeggiate nella recente letteratura, le due sostituzioni non recano alcun guadagno: come non manca di sottolineare lo stesso Laffi.

Luigi Garofalo
Università di Padova
luigi.garofalo@unipd.it